**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE**

TRA

il **Centro Ricerche Sismologiche, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale**, in seguito denominato “OGS”, con sede in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante n. 42/c, Codice Fiscale e Partita IVA 00055590327, PEC [ogs@pec.it](mailto:ogs@pec.it), rappresentato dal Direttore di Sezione, Prof. Stefano Parolai

E

il **Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia**, in seguito denominato “DICAR”, con sede in Pavia, Via Ferrata, Codice Fiscale 80007270186 e Partita IVA 00462870l89, PEC [amministrazione-centrale@certunipv.it](mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it), rappresentato dal Direttore, Prof. Alessandro Reali

di seguito, congiuntamente, per brevità, “parti” e ciascuna, singolarmente, anche “parte”

PREMESSO CHE

- OGS è un Ente pubblico di ricerca a vocazione internazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 213/09. Esso opera, in maniera multidisciplinare, nei campi delle Scienze della Terra e del Mare, dell’Oceanografia, della Geofisica e della Sismologia;

- l’Università di Pavia, in seguito denominata “Università”, è un’istituzione pubblica, sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito del proprio ordinamento ed è luogo di elaborazione, trasmissione e apprendimento critico del sapere. L’Università congiungendo organicamente ricerca e didattica, organizza e sviluppa la ricerca scientifica e assicura e coordina lo svolgimento dell’attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti. Nell’ambito di tali finalità l’Università favorisce e attua forme di collaborazione con altre Università, con le istituzioni statali e sovranazionali, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali, anche attraverso accordi di programma, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;

- ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- tra OGS e Università vige una Convenzione Quadro, stipulata il […], disciplinante una collaborazione in ambito scientifico e didattico a tutti i livelli (compresi Master e Alta Formazione);

- il DICAR è struttura dipartimentale dell’Università nel cui ambito sono condotte attività didattiche, di studio e di ricerca;

- il DICAR, nello specifico, a norma del *Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità* vigente presso l’Università, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi rientranti nelle proprie competenze con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;

- OGS e DICAR hanno manifestato reciproco interesse allo svolgimento di una collaborazione scientifica e didattica nei settori di comune interesse, segnatamente nell’ambito della geofisica applicata, della sismologia e dell’ingegneria sismica,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

**Art. 2 – Finalità e oggetto**

Le parti convengono di attivare una collaborazione scientifica e didattica tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

* in ambito scientifico, per lo sviluppo di attività di alta formazione, tramite l’organizzazione di seminari, simposi, incontri destinati a studenti di dottorato, post-dottorato, master e professionisti, sulle tematiche della collaborazione, nonché di promozione della comunicazione, tramite pubblicazioni e ogni altra modalità idonea, di divulgazione della ricerca scientifica negli ambiti della pericolosità e del rischio sismici, della sismologia applicata e dell’ingegneria sismica. Le parti potranno estendere la presente collaborazione ad ulteriori tematiche di comune interesse, previa formalizzazione di specifico atto aggiuntivo.

Le parti potranno, altresì, valutare la possibilità di partecipare a progetti di ricerca congiunti sulle tematiche di comune interesse;

* in ambito didattico, in particolare, per promuovere azioni a sostegno del Corso di laurea magistrale inter-ateneo “*Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards*”, sia per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, da regolarsi in specifici contratti, sia nell’ambito di tesi di laurea magistrale, sia nell’ambito di corsi di dottorato e tirocini formativi post-lauream nell’area tematica d’interesse della collaborazione.

**Art. 3 – Impegni delle parti**

Ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione della presente collaborazione il proprio personale in possesso delle competenze specifiche, nonché le attrezzature ed i mezzi occorrenti, permettendo al personale dell’altra parte incaricato libero accesso ai locali dove sono eseguite le attività, per tutta la durata prevista.

OGS, in particolare, metterà a disposizione della presente collaborazione il proprio supporto per attività di tutorato nell’ambito di tesi di Laurea Magistrale, il proprio contributo all’organizzazione di corsi di dottorato e tirocini formativi post-lauream nei temi di interesse della collaborazione, la propria disponibilità a partecipare al collegio di dottorato di ricerca IUSS-UNIPV in “Comprensione e gestione delle situazioni estreme” (Understanding and Managing Extremes – UME) e, su richiesta del DICAR, a commissioni di valutazione di dottorati di ricerca.

Il DICAR corrisponderà all’OGS la somma di € 4000,00 per la durata della presente convenzione, a ristoro dei maggiori oneri allo stesso derivanti dalla collaborazione, che comporterà un impegno superiore del personale di OGS presso il DICAR.

**Art. 4 – Riservatezza**

Le parti metteranno reciprocamente a disposizione tutte le informazioni disponibili necessarie allo svolgimento delle attività. Per quanto riguarda le informazioni confidenziali, e fatto salvo ogni eventuale specifico accordo che le parti vorranno stipulare in materia, ciascuna parte si impegna a segnalare all’altra parte, di volta in volta, la riservatezza di tali informazioni e le precise responsabilità che impegnano ciascuna. Le informazioni di natura riservata dovranno essere trattate come tali dalle parti per un periodo di […] anni successivi alla scadenza contrattuale. Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note alle parti, o siano di pubblico dominio, o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza.

Le parti si rendono garanti che il personale destinato da ciascuna all’esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dall’altra parte.

Ciascuna parte si impegna, inoltre, a garantire al personale dell’altra parte incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l’eventuale accesso presso la propria sede.

**Art. 5 – Responsabili Scientifici**

Responsabili scientifici della presente convenzione sono:

* il Prof. Carlo Lai, per DICAR;
* il Dott. Valerio Poggi, per OGS.

**Art. 6 – Personale, responsabilità, assicurazioni**

L’attività svolta dal personale di ciascuna parte nell’esecuzione delle attività disciplinate dalla presente convenzione non determinerà alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra parte: il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Ogni parte sarà, pertanto, responsabile del pagamento degli oneri retributivi e contributivi e dell’assolvimento degli obblighi di legge verso il proprio personale coinvolto nelle attività convenzionali, esonerando l’altra parte da ogni eventuale inadempimento in materia.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale per infortuni e responsabilità civile, valevole anche per le attività convenzionalmente svolte da tale personale presso le sedi dell’altra parte.

Il personale di ciascuna parte espressamente autorizzato ad accedere alle strutture dell’altra parte sede di svolgimento delle attività, sarà autorizzato ad utilizzarne le attrezzature presenti dal responsabile delle attività indicato dalla stessa e sarà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi durante la propria permanenza in tale sede.

**Art. 7 – Salute e sicurezza in ambiente di lavoro**

Il personale di ciascuna parte che, in virtù della presente convenzione, debba recarsi presso i locali dell’altra parte è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza ivi presenti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle parti all’occorrenza.

**Art. 8 – Durata**

La presente convenzione ha validità, a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione e avrà validità annuale.

All’approssimarsi della scadenza le parti potranno concordarne la proroga o il rinnovo, da formalizzarsi con specifico atto, anche nella forma dello scambio di corrispondenza, acquisite le approvazioni interne rispettivamente necessarie.

**Art. 9 – Recesso**

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata da inviare all’altra parte a mezzo di raccomandata a.r. o di PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni.

**Art. 10 – Utilizzazione dei risultati**

Tutte le informazioni, i dati e i risultati derivanti dalle attività condotte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà di entrambe le parti e potranno essere utilizzate dalle stesse per i propri fini esclusivamente istituzionali. Ciascuna parte si impegna ad indicare l’altra parte in eventuali pubblicazioni scientifiche derivanti dagli studi previsti dalla presente convenzione.

In caso di eventuali risultati suscettibili di tutela brevettuale, le parti ne sospenderanno la pubblicazione e la divulgazione per il tempo necessario ad espletare le procedure di protezione necessarie. Gli impegni derivanti saranno definiti dalle parti separatamente e terranno in considerazione l’apporto inventivo dato da ciascuna. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

**Art. 11 – Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti, a seguito di approvazione da parte di ciascuna.

**Art. 12 – Foro competente**

Qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non sia possibile definire attraverso un’amichevole composizione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro competente per legge.

**Art. 13 – Sottoscrizione e spese di bollo e di registrazione**

La presente convenzione:

- sarà sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;

- sarà bollata fin dall’origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull’unico originale elettronico, dall’Università di Pavia, in forza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001. Considerato che l’onere graverà sulle Parti in ugual misura, OGS provvederà a rimborsare all’Università la quota di propria spettanza dell’imposta versata all’Erario.

**Art. 14 – Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati secondo quanto disciplinato dal GDPR (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <http://privacy.unipv.it/> e […]

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione le parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di titolari autonomi.

**Art. 15 – Disposizioni conclusive**

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni contenute nella convenzione quadro citata in premessa, nonché le norme in vigore per le pubbliche amministrazioni e il diritto comune, in quanto compatibile.

|  |  |
| --- | --- |
| Trieste, (1) | Pavia, (1) |
| Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale  Il Direttore di Sezione  Prof. Stefano Parolai | Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia  Il Direttore  Prof. Alessandro Reali |
| [Atto sottoscritto digitalmente – (1) Rispettive date di sottoscrizione digitale] | |